Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 18 marzo 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 26 febbraio alle ore 10 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ahmed Noureddine, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Tunisia a Roma.

(1893)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1969, n. **1209.**

Esecuzione dell'accordo commerciale e di pagamento tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 9 ottobre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo commerciale e di pagamento tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 9 ottobre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 11 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — BOSCO — MISASI — V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 9. — CARUSO

Accordo commerciale e di pagamento tra l'Italia e la Somalia

(Roma, 9 ottobre 1967)

Il Governo italiano ed il Governo somalo, animati dal desiderio di rafforzare gli stretti legami di amicizia che uniscono i due Paesi e nell'intento di facilitare gli scambi commerciali;

tenuti presenti i principi ai quali si ispira il Trattato di Amicizia, firmato il 1° luglio 1960,

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO PRIMO

SCAMBI COMMERCIALI

Art. 1.

Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare in ogni modo lo sviluppo degli scambi commerciali ed a favorire una migliore e sempre maggiore reciproca conoscenza delle rispettive possibilità di importazione e di esportazione.

A tal fine le Parti contraenti si impegnano, in particolare, ad accordare ogni facilitazione sia all'esportazione sia all'importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Art. 2.

Al presente accordo vengono allegate le *liste merceologiche* di interscambio tra i due Paesi: lista *A* per le merci somale e lista *B* per le merci italiane (allegato 1).

Le autorità competenti di ciascuno dei due Paesi, tenuto conto delle disposizioni della Convenzione di Associazione tra la CEE ed i SAMA, rilasceranno con la massima liberalità possibile, su richiesta degli operatori interessati, l'autorizzazione per l'importazione o l'esportazione, a seconda del caso, delle merci previste nelle liste suddette, ove tale autorizzazione sia necessaria.

Resta inteso che le due Parti contraenti cercheranno di facilitare gli scambi di merci non comprese nelle liste allegate.

Art. 3.

Ciascuna Parte contraente consentirà ai propri esportatori ed importatori di negoziare in piena libertà le vendite, gli acquisti e le relative clausole mercantili, restando inteso che gli operatori ai quali incombe di provvedere all'assicurazione per il trasporto delle merci si atterranno, per la stipulazione e per il relativo contratto di assicurazione, alle disposizioni vigenti in materia nei propri Paesi.

Art. 4.

Fatte salve le disposizioni della Convenzione di Associazione fra la CEE ed i SAMA, le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda:

1) la disciplina economico-valutaria e le formalità relative all'importazione e all'esportazione delle merci;

2) l'imposizione dei diritti doganali e di ogni altro onere accessorio, le modalità di riscossione dei detti diritti ed oneri, le regole e le formalità relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che alla esportazione, nonchè al transito ed al deposito.

Art. 5.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicheranno:

1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;

2) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi in virtù della formazione di una unione doganale o di una zona di libero scambio e degli impegni che possano derivarne;

3) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Città del Vaticano, alla Repubblica di San Marino e al Regno di Libia;

4) ai vantaggi o privilegi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti, in rapporto alla sua partecipazione ad una comunità istituita fra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori di produzione, del commercio o dei servizi o per provvedere alla loro sicurezza;

5) alle restrizioni o divieti che possano essere imposti per motivi sanitari o fitosanitari.

Art. 6.

Il Governo italiano, nell'intento di dare un particolare contributo allo sviluppo delle importazioni di merci originarie e provenienti dalla Somalia, si impegna a con-

servare ad esse lo speciale regime doganale preferenziale attualmente applicato, purchè tale regime preferenziale resti autorizzato dal GATT e dalla CEE.

Art. 7.

Le navi mercantili di uno dei due Paesi e i loro carichi beneficeranno del trattamento della Nazione più favorita per tutto ciò che concerne i diritti ed i privilegi nei porti, esclusi l'esercizio del cabotaggio ed i vantaggi ed i privilegi riservati ai cittadini delle due Parti contraenti dalle rispettive legislazioni, anche se fossero stati o venissero concessi ai cittadini di terzi Stati.

Le Parti contraenti si impegnano a regolare al più presto l'intera materia dei rapporti marittimi tra i due Paesi. Nel frattempo le due Parti contraenti si asterranno da qualsiasi misura discriminatoria suscettibile di recare danno alla navigazione mercantile dell'altra Parte contraente.

TITOLO SECONDO

REGIME DEI PAGAMENTI

Art. 8.

I pagamenti tra l'Italia e la Somalia verranno effettuati in lire italiane di conto estero oppure in altre valute convertibili, in conformità della regolamentazione valutaria vigente nei due Paesi.

Art. 9.

I pagamenti oggetto del presente accordo sono quelli di cui all'elenco annesso (all. 2) che fa parte integrante dell'accordo stesso.

Su base di reciprocità le autorità competenti dei due Paesi concederanno, nel quadro della rispettiva regolamentazione vigente in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione ed il trasferimento dei pagamenti di cui sopra.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Al fine di facilitare l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo, le Parti contraenti si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare un'adeguata soluzione, facendo ricorso — ove necessario — ad una commissione mista composta da rappresentanti dei due Governi.

Art. 11.

Il presente accordo verrà sottoposto a ratifica: esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Mogadiscio.

Esso avrà la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno fino a che non sia denunciato da una delle due Parti contraenti con un preavviso di tre mesi dalla scadenza.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, addì 9 ottobre 1967

Per il Governo Italiano
Mario ZAGARI

Per il Governo Somalo
Ali DAAR

Allegato 1

LISTA *A*

PRODOTTI SOMALI DI IMPORTAZIONE IN ITALIA

— Granoturco.
— Frutta tropicale (banane, pompelmi, papaje, manghi e noci di cocco).
— Cotone.
— Semi e frutti oleosi.
— Animali vivi (bovini ed ovini).
— Carni conservate.
— Pesce conservato.
— Pelli crude, non buone da pellicceria.
— Pelli semi-conciate..
— Zucchero e melasso.
— Alcool.
— Incenso, mirra e gomma arabica.
— Altre merci.

LISTA *B*

PRODOTTI ITALIANI DI IMPORTAZIONE IN SOMALIA

— Farina di frumento.
— Pasta di frumento.
— Riso.
— Conserve di pomodori pelati.
— Prodotti dolciari.
— Altri prodotti alimentari, anche conservati.
— Vini e Vermouth.
— Birra.
— Olio di oliva.
— Tabacchi lavorati.
— Filati di cotone.
— Tessuti di cotone, puri e misti.
— Tessuti di fibre artificiali e sintetiche, puri e misti.
— Altri tessuti.
— Maglierie, calze ed altri manufatti confezionati di tessuti.
— Cordami, cordicelle e spago.
— Legno e lavori di legno, di giunchi e vimini.
— Mobili in genere, compresi salotti, divani-letto e poltrone.
— Carta e cartoni.
— Prodotti siderurgici.
— Macchine e apparecchi di ogni specie, attrezzature varie e loro parti.
— Trattori e loro parti.
— Autoveicoli per il trasporto di persone e loro parti
— Camions, camionette, jeeps, rimorchi e loro parti
— Motociclette, motoscooters, motocicli, biciclette e loro parti.
— Utensileria e ferramenta.
— Materiale per elettricità, radio e telefoni.
— Altri prodotti dell'industria metalmeccanica.
— Calce, cementi e gesso.
— Altri materiali da costruzione.
— Sapone da bucato, detersivi e saponette.
— Prodotti chimici organici, inorganici, compresi i fertilizzanti, prodotti e preparazioni farmaceutici.
— Materiale odontoiatrico.
— Colori, lacche, tinture, vernici e smalti.
— Calzature di cuoio e di gomma.
— Libri, giornali e pubblicazioni periodiche.
— Pneumatici e camere d'aria, altri manufatti di gomma.
— Cavi e conduttori elettrici.

— Materie plastiche e lavori di tali materie.
— Armi e munizioni da caccia.
— Elettrodomestici e cucine.
— Vasellame di metallo e posaterie.
— Prodotti dell'industria ceramica e vetraria.
— Materiali lapidei grezzi, segati e lavorati.
— Benzina ed altri prodotti petroliferi.
— Materiale fotografico e cinematografico, macchine, apparecchi, pellicole, lastre, carte e cartoni sensibilizzati, lastre radiografiche ed altro.
— Films di programmazione anche di terzi Paesi, doppiati in lingua italiana.
— Altre merci.

Allegato 2

ELENCO DEI PAGAMENTI

Sono considerati pagamenti ammessi quelli relativi a:

1) merci esportate direttamente dall'uno verso l'altro Paese;

2) spese accessorie allo scambio di merci tra l'Italia e la Somalia quali:

Spese di trasporto terrestre, marittimo ed aereo (quando venga effettuato con navi ed aerei italiani e somali), di magazzinaggio, assicurazione (premi ed indennizzi), trasbordo, ecc.;

3) spese e commissioni bancarie; differenze di cambio;

4) noli marittimi relativi al traffico diretto o indiretto per trasporti effettuati a mezzo di navi battenti bandiera italiana nell'interesse somalo e di navi battenti bandiera somala nell'interesse italiano;

5) spese contenute nei porti italiani o nei porti somali rispettivamente da navi battenti bandiera somala o da navi battenti bandiera italiana, quali:

Bunkeraggi, spese e tasse portuali, provviste di bordo, fondi abitualmente anticipati ai comandanti delle navi, spese per manutenzione, piccole riparazioni e carenaggi delle navi, spese per il carico e per lo scarico, ecc.;

6) spese di rappresentanza, di propaganda e di pubblicità, commissioni e senserie, spese di partecipazione a fiere;

7) spese normali di trasformazione, di lavorazione per conto (travail à facon), di officina, di montaggio, di riparazione;

8) spese e benefici risultanti dal commercio di transito;

9) diritti e tasse di brevetto, licenze e marchi di fabbrica, redevances e simili;

10) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;

11) spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari somale in Italia e spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Somalia ivi compresi gli emolumenti dei rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi, diritti consolari;

12) quote di associazione, sovvenzioni dovute a scuole e ad enti culturali, scientifici, turistici e sportivi di uno dei due Paesi nell'altro, contributi a favore delle camere di commercio;

13) pagamenti relativi alla collaborazione tecnico-cinematografica fra i due Paesi, nonchè all'intercambio di films, diritti di sfruttamento di films;

14) risparmi che i cittadini italiani e somali abbiano realizzato con il loro lavoro in Somalia o rispettivamente in Italia, anche nel caso di loro definitivo rimpatrio;

15) spese di viaggio, soggiorno, studio e spedalità, sostentamento ed assistenza;

16) biglietti di passaggio per trasporti terrestri, aerei e marittimi;

17) diritti di autore ed altre prestazioni analoghe inerenti alla proprietà intellettuale;

18) salari, emolumenti, stipendi, pensioni, gratifiche, compensi, premi ed indennità di assicurazione sociale, vitalizi e rendite;

19) imposte, ammende, spese giudiziarie, spese e depositi cauzionali per servizi pubblici;

20) spese ed utili derivanti dalla gestione di imprese;

21) partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali (spese di regia) delle sedi centrali;

22) rendite di ogni altra categoria, specialmente interessi, dividendi, locazioni;

23) saldi tra le amministrazioni postali, telegrafiche, telefoniche, ferroviarie dei due Paesi, fra le imprese pubbliche di trasporto, comprese le compagnie di navigazione aerea;

24) saldi dei conti di riassicurazione;

25) indennizzi assicurativi;

26) ricavo dalla vendita ad asta pubblica ed a licitazione privata dei relitti di corpi di navi ed aeronavi ed autoveicoli in genere, come pure delle cose e delle merci recuperate in tali mezzi di trasporto; spese di ogni genere connesse alla gestione ed alla liquidazione dei ricavi e dei recuperi predetti;

27) trasferimenti di capitali, contributi, sussidi ed ogni altra forma di aiuti dovuti a qualsiasi titolo;

28) altre operazioni di pagamento ammesse di comune accordo tra le competenti autorità dei due Paesi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

LEGGE 19 febbraio 1970, n. **82**.

Finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea « A » della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1145.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione delle opere di completamento (elettrificazione, impianti di segnalamento, di telecomunicazione, di blocco automatico, eccetera), e per lo approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio di prima dotazione della linea « A » della ferrovia metropolitana di Roma da Osteria del Curato a Termini e piazza Risorgimento (Prati), potrà essere accordato un concorso dello Stato in trenta annualità, in misura pari alla quota annua di ammortamento ed interessi al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti ed

in ogni caso non superiore al 6,50 per cento della spesa, entro il limite massimo di spesa di 30 miliardi di lire. Il concorso medesimo potrà essere messo a disposizione del comune di Roma per operazioni finanziarie ai sensi degli articoli 35 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Per l'approvazione dei progetti e per la erogazione del contributo si applicano le norme contenute nella legge 29 dicembre 1969, n. 1042, concernente la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

Art. 2.

La spesa derivante dalla erogazione del concorso previsto dal precedente articolo verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in misura di lire 2.064 milioni per ciascuno degli anni dal 1970 al 1999.

Art. 3.

All'onere di lire 2.064 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — COLOMBO — RESTIVO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Bisceglie.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Bisceglie — cui la legge assegna 40 membri — si è da tempo prodotta una profonda frattura che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine a fondamentali obblighi di legge.

Il primo sintomo del grave dissidio si manifestò nel maggio 1969 allorchè il sindaco, venuto in contrasto con una parte del suo stesso gruppo consiliare, rassegnò le dimissioni, delle quali il consiglio prese atto nella seduta del 5 maggio 1969; successivamente anche tre assessori effettivi ed uno supplente rassegnarono le dimissioni dalla carica.

L'elezione del nuovo sindaco e degli assessori in sostituzione dei dimissionari, avvenuta nella seduta del 10 maggio 1969, non valse peraltro a sanare i contrasti interni, tant'è che il bilancio di previsione per il 1969, portato più volte all'esame del consiglio, non potè essere approvato, non avendo ottenuto la prescritta maggioranza di voti favorevoli.

In tale situazione anche il nuovo sindaco ritenne di rassegnare le dimissioni dalla carica.

Il 13 settembre 1969, il consiglio comunale, riunitosi in seduta di prima convocazione, prendeva atto delle anzidette dimissioni, ma non riusciva a procedere all'elezione del sindaco, avendo tutti i votanti presentato nelle due votazioni libere, scheda bianca.

Veniva, invece, approvato un ordine del giorno col quale si rimetteva « la situazione all'esame del prefetto perchè, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge, approntasse gli opportuni strumenti per addivenire alla gestione straordinaria ».

La seduta di seconda convocazione del giorno successivo andava, poi, deserta per mancanza del numero legale.

Allo scopo, allora, di porre inequivocabilmente il suddetto consiglio di fronte alle proprie responsabilità, il prefetto — con decreto del 29 settembre 1969, fatto notificare a tutti i consiglieri — ne ha disposto d'ufficio due ulteriori sedute, in prima e seconda convocazione, sia per l'elezione del sindaco che per l'approvazione del bilancio 1969, con l'esplicita diffida a provvedere ai relativi adempimenti a scanso della misura di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 10 e 11 ottobre 1969, sono andate deserte.

Di fronte alla confermata incapacità del predetto consiglio comunale di risolvere la grave crisi interna per l'irrigidimento delle varie correnti consiliari su posizioni di assoluta intransigenza, che non consente la costituzione di una qualsiasi maggioranza, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Bisceglie, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine a precisi obblighi prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 dicembre 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bisceglie ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Armando Martissa.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Bisceglie (Bari) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico ente, omettendo, in particolare, di ottemperare al primario adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1969 e — ad onta della formale diffida del prefetto — a quello essenziale della sostituzione del sindaco dimissionario;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 dicembre 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bisceglie è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Armando Martissa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1970

SARAGAT

RESTIVO

(2341)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1969.
Cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario di Mistretta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, comma secondo, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sull'ordinamento degli archivi notarili;

Visto l'art. 5, comma primo, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, sulle modificazioni alle circoscrizioni notarili;

Considerato che in data 25 ottobre 1969 sono state completate le operazioni relative alla concentrazione nell'archivio notarile distrettuale di Messina degli atti già conservati nell'archivio notarile sussidiario di Mistretta;

Decreta:

L'archivio notarile sussidiario di Mistretta cessa di funzionare dalla data del presente decreto.

Roma, addì 24 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1970.
Registro n. 6, foglio n. 168.

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1970.
Approvazione del progetto dei lavori di costruzione del nuovo mercato ittico all'ingrosso del comune di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, modificata dalla legge 24 febbraio 1965, n. 107, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il progetto, redatto dall'arch. Mario F. Roggero, relativo ai lavori di costruzione del nuovo mercato ittico all'ingrosso della città di Torino, dell'importo complessivo di L. 756.500.000;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 marzo 1969, con voto n. 1906/78 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il parere espresso in data 1° luglio 1969, dal Consiglio superiore di sanità;

Considerato che il progetto suddetto è meritevole di approvazione, con le modifiche e le integrazioni contenute nei sopraindicati pareri, che fanno parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, subordinatamente alla introduzione delle modifiche ed alle integrazioni espresse dai Consigli superiori dei lavori pubblici e della sanità con i pareri, rispettivamente, in data 1° luglio 1969 e 11 marzo 1969, il progetto dei lavori di costruzione del nuovo mercato ittico all'ingrosso presentato dal comune di Torino.

Art. 2.

L'accertamento della introduzione delle predette modifiche ed integrazioni è demandato all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile ed al veterinario provinciale.

Roma, addì 16 gennaio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

(2091)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Vercelli;

Vista la nota n. 9313 in data 28 agosto 1968 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vercelli comunica che la camera confederale del lavoro di Vercelli ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del sig. Mario Suman il sig. Pier Giorgio Rizzon;

Decreta:

Il sig. Pier Giorgio Rizzon è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Vercelli in sostituzione del sig. Mario Suman.

Roma, addì 30 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2043)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Udine;

Viste le note n. 36227/IV del 1° settembre 1968 e n. 36/Ris. del 2 luglio 1969, con le quali l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine rappresenta la necessità di ricostituire la commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Udine, è ricostituita come segue:

Bulligan Bruno, Dalla Longa Dino, Roja Giovanni Battista, in rappresentanza degli industriali;

Dalla Pozza Ardigò cav. Giovanni, Petrozzi Carlo, Zufferli Natale, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 30 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2044)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1948 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Firenze;

Vista la nota n. 19247 in data 2 settembre 1969 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze comunica che l'unione industriale pratese ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del dimissionario dott. Paolo Lippi, il dott. Nedo Lonzi;

Decreta:

Il dott. Nedo Lonzi è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Firenze in sostituzione del dott. Paolo Lippi.

Roma, addì 30 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2045)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1963 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Potenza;

Vista la nota n. 6203 in data 17 marzo 1969 con cui l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza comunica che la locale unione degli industriali ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione dell'ingegnere Angelo Greco, il dott. ing. Nicola Proto;

Decreta:

Il dott. ing. Nicola Proto è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Potenza in sostituzione dell'ingegnere Angelo Greco.

Roma, addì 30 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2042)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 326, il quale prevede che le operazioni di credito contemplate dalla legge medesima sono effettuate, oltre che dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e dalle casse di risparmio, da istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario, designati dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visti i decreti ministeriali in data 13 luglio 1968, 6 febbraio 1969, 25 marzo 1969 e 5 agosto 1969, con i quali sono stati designati gli istituti autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326;

Ritenuta la necessità di concedere la predetta autorizzazione anche all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta adottando la procedura di urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

Art. 2.

L'intervento dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta nelle operazioni creditizie contemplate dalla predetta legge n. 326, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite per l'istituto stesso dalle norme legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2075)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Dichiarazione di « tipo approvato » di alcune apparecchiature radioelettriche da installarsi a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 258 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il quinto comma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616, che attribuisce al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la competenza ad emettere le dichiarazioni di « tipo approvato » per gli apparecchi radioelettrici da installarsi nelle stazioni radio delle navi mercantili il cui impianto sia obbligatorio a norma delle Convenzioni internazionali per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, con il quale sono state aggiornate le norme tecniche relative ai requisiti a cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Preso atto dell'esito degli accertamenti, effettuati da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sui vari prototipi di apparecchi radioelettrici per il prescritto esame tecnico;

Decreta:

Articolo unico

Gli apparecchi radioelettrici sottoindicati, essendo risultati rispondenti alle norme tecniche previste dal decreto ministeriale 24 maggio 1967, sono dichiarati di « tipo approvato ».

1) Marconi Italiana TC 110 modificato, trasmettitore radiotelegrafico onde medie;

2) Marconi Italiana TC 109 modificato, trasmettitore radiotelegrafico onde corte;

3) Marconi Italiana RV 101/A, ricevitore principale di bordo;

4) Marconi Italiana RV 102/A, ricevitore principale di bordo;

5) G. Massetti ATL-11, ricevitore autoallarme radiotelegrafico;

6) S.P. Radio - Sailor 56D/66T, ricetrasmettitore radiotelefonico;

7) S.P. Radio - Sailor 76D/66T, ricetrasmettitore radiotelefonico;

8) S.P. Radio - Sailor 56D/56T, ricetrasmettitore radiotelefonico;

9) S.P. Radio - Sailor 76D/56T, ricetrasmettitore radiotelefonico;

10) Radio Beker: Capella/i, ricetrasmettitore radiotelefonico;

11) Irme Gabbiano II (ex Manul), ricetrasmettitore radiotelefonico;

12) Irme Astor, ricetrasmettitore radiotelefonico;

13) S.P. Radio - Sailor 66H, generatore automatico allarme radiotelefonico;

14) Irme RTX-LS, ricetrasmettitore fisso per lance di salvataggio;

15) T.E.S. RTN 16, ricetrasmettitore portatile per lance di salvataggio.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: VALSECCHI

(2093)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Elenco dei sali degli elementi oligodinamici ammessi nella preparazione di integratori per mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1969, concernente l'elenco dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'elenco allegato comprendente i sali ammessi nella preparazione di integratori per mangimi, al fine di apportare in detti integratori gli elementi oligodinamici previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto ministeriale 15 gennaio 1969.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

ALLEGATO

Denominazione	Descrizione	Requisito		%
1. Acetato cobaltoso	Acetato di cobalto cristallizzato con 4 molecole d'acqua tecnicamente puro: $Co(C_2H_3O_2)_2.4\ H_2O$	Purezza	min.	93 %
		Cobalto	»	22 %
2. Carbonato cobaltoso . .	Carbonato di cobalto tecnicamente puro: $Co\ CO_3$	Purezza	»	91 %
		Cobalto	»	45 %
3. Cloruro cobaltoso	Cloruro di cobalto cristallizzato con 6 molecole d'acqua tecnicamente puro: $CoCl_2.6\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Cobalto	»	23 %
4. Nitrato cobaltoso	Nitrato di cobalto cristallizzato con 6 molecole d'acqua tecnicamente puro: $Co(NO_3)_2.6\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Cobalto	»	19 %
5. Ossido di cobalto . . .	Il prodotto commercjale non è chimicamente definito, bensì è una miscela di vari ossidi di cobalto: CoO_3 Co_3O_4 CoO	Cobalto	»	68 %
6. Solfato cobaltoso . . .	Solfato di cobalto cristallizzato con 7 molecole d'acqua tecnicamente puro: $CoSO_4.7\ H_2O$	Purezza	»	80 %
		Cobalto	»	17 %
7. Carbonato ferroso	Carbonato di ferro tecnicamente puro: $FeCO_3$	Purezza	»	90 %
		Ferro	»	43 %
8. Citrato ferrico	Citrato di ferro cristallizzato con 5 molecole d'acqua tecnicamente puro: $FeC_6H_5O_7.5\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Ferro	»	19 %
9. Cloruro ferroso . . .	Cloruro di ferro cristallizzato con 4 molecole d'acqua tecnicamente puro: $FeCl_2.4\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Ferro	»	27 %
10. Cloruro ferrico	Cloruro di ferro cristallizzato con 6 molecole d'acqua tecnicamente puro: $FeCl_3.6\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Ferro	»	19 %
11. Fosfato ferrico . .	Fosfato di ferro cristallizzato con 2 molecole d'acqua tecnicamente puro: $FePO_4.2\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Ferro	»	28 %
12. Fumarato ferroso . .	Fumarato di ferro tecnicamente puro: $FeC_4H_2O_4$	Purezza	»	98 %
		Ferro	»	32 %
13. Gluconato ferroso	Gluconato di ferro cristallizzato con 2 molecole d'acqua tecnicamente puro: $Fe[(CH_2OH\ (CHOH)_4CO_2)]_2.2\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Ferro	»	11 %
14. Ossido ferrico . . .	Ossido di ferro tecnicamente puro: Fe_2O_3	Purezza	»	98 %
		Ferro	»	68 %
15. Pirofosfato ferrico . . .	Pirofosfato di ferro cristallizzato con 9 molecole d'acqua tecnicamente puro: $Fe_4(P_2O_7)_3.9\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Ferro	»	23 %
16. Solfato ferroso . .	Solfato di ferro cristallizzato con 7 molecole d'acqua tecnicamente puro: $FeSO_4.7\ H_2O$	Purezza	»	99 %
		Ferro	»	19 %
17. Iodato di calcio monoidrato	Iodato di calcio cristallizzato con 1 molecola di acqua tecnicamente puro: $Ca(JO_3)_2.\ H_2O$	Purezza	»	98 %
		Jodio	»	61 %
18. Iodato di calcio anidro .	Iodato di calcio anidro tecnicamente puro: $Ca(JO_3)_2$	Purezza	»	96 %
		Jodio	»	62 %
19. Iodato di potassio . .	Iodato di potassio tecnicamente puro: KJO_3	Purezza	»	99 %
		Jodio	»	58 %
20. Iodato di sodio .	Iodato di sodio tecnicamente puro: $NaJO_3$	Purezza	»	99 %
		Jodio	»	63 %
21. Ioduro di potassio	Ioduro di potassio tecnicamente puro: KJ	Purezza	»	99 %
		Jodio	»	76 %
22. Ioduro rameoso . .	Ioduro di rame cristallizzato tecnicamente puro: CuJ	Purezza	»	99 %
		Jodio	»	66 %
		Rame	»	33 %
23. Ioduro di sodio	Ioduro di sodio tecnicamente puro: NaJ	Purezza	»	99 %
		Jodio	»	84 %
24. Carbonato manganoso .	Carbonato di manganese tecnicamente puro: $MnCO_3$	Purezza	»	90 %
		Manganese	»	43 %
25. Cloruro manganoso .	Cloruro di manganese cristallizzato con 4 molecole d'acqua tecnicamente puro: $MnCl_2.4\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Manganese	»	26 %
26. Ossido manganoso	Ossido di manganese tecnicamente puro: MnO	Purezza	»	78 %
		Manganese	»	60 %
27. Solfato manganoso	Il prodotto commerciale è una miscela di sali idrati contenenti 4 o 5 molecole d'acqua: $MnSO_4.4\ H_2O$ e $MnSO_4.5\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Manganese	»	22 %
28. Acetato rameico	Acetato di rame cristallizzato con 1 molecola d'acqua tecnicamente puro: $Cu(C_2H_3O_2)_2.\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Rame	»	30 %
29. Carbonato rameico	Carbonato basico di rame tecnicamente puro: $CuCO_3.Cu\ (OH)_2$	Purezza	»	95 %
		Rame	»	55 %
30. Cloruro rameico	Cloruro di rame cristallizzato con 2 molecole d'acqua tecnicamente puro: $CuCl_2.2\ H_2O$	Purezza	»	95 %
		Rame	»	35 %
31. Idrossido rameico .	Rame idrato tecnicamente puro: $Cu\ (OH)_2$	Purezza	»	90 %
		Rame	»	58 %
32. Ossido rameico . . .	Ossido di rame tecnicamente puro anidro: CuO	Purezza	»	95 %
		Rame	»	75 %
33. Pirofosfato rameico . .	Pirofosfato neutro di rame: $Cu_2P_2O_7$	Purezza	»	95 %
		Rame	»	40 %
34. Solfato rameico . . .	Solfato di rame cristallizzato con 5 molecole d'acqua tecnicamente puro: $CuSO_4.5\ H_2O$	Purezza	»	98 %
		Rame	»	25 %
35. Carbonato di zinco . .	Carbonato di zinco tecnicamente puro: $ZnCO_3$	Purezza	»	99 %
		Zinco	»	51 %
36. Ossido di zinco	Ossido di zinco tecnicamente puro: ZnO	Purezza	»	95 %
		Zinco	»	76 %
37. Solfato di zinco	Solfato di zinco cristallizzato con 7 molecole di acqua tecnicamente puro: $ZnSO_4.7\ H_2O$	Purezza	»	97 %
		Zinco	»	22 %
38. Solfato di zinco monoidrato	Solfato di zinco cristallizzato con 1 molecola d'acqua tecnicamente puro: $ZnSO_4.\ H_2O$	Purezza	»	96 %
		Zinco	»	35 %

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.

Sostituzione di un componente del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il decreto in data 21 maggio 1968, con il quale è stato provveduto alla costituzione per il quadriennio 1968-1972, del collegio dei revisori dei conti della cassa suddetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al collegio medesimo, del prof. Luigi Rastello, componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle finanze, perchè dimissionario dall'impiego;

Vista la nota 10 febbraio 1970, n. 20246 del Ministero delle finanze con la quale si designa, per detta sostituzione, il dott. Pasquale Arienzo, ispettore generale;

Decreta:

Il dott. Pasquale Arienzo ispettore generale presso il Ministero delle finanze è nominato componente effettivo dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, quale rappresentante del predetto Ministero.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro: GAVA

(2170)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1970.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1966, con il quale il dott. rag. Guido Polacco è stato nominato segretario generale dell'ente ai sensi dell'art. 13 del relativo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Guido Polacco, dimissionario;

Vista la lettera in data 24 febbraio 1970, con la quale il presidente dell'ente stesso ha proposto il dott. Giulio Cesare Alberghini per la nomina a segretario generale, previo parere favorevole espresso dalla giunta esecutiva nella seduta del 20 febbraio 1970;

Decreta:

Il dott. Giulio Cesare Alberghini è nominato segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(2174)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Vittorio Emanuele III » di Monselice a modificare l'art. 9 del regolamento dell'annessa scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.54/3/3317, in data 22 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Vittorio Emanuele III » di Monselice (Padova) è autorizzata a modificare l'art. 9 del regolamento dell'annessa scuola per infermiere ed infermieri generici, elevando da trenta a cinquanta il numero massimo degli allievi da ammettere annualmente alla scuola.

(2131)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 345, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 10 agosto 1965, dalla prof.ssa Casale Erminia nata Varriale, avverso la ministeriale n. 2025 del 26 febbraio 1965, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico dalla stessa prodotto contro la mancata retribuzione delle ore eccedenti l'orario di cattedra, a norma della legge 14 novembre 1962, n. 1617.

(2107)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 340, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 2 marzo 1967 dal prof. Patorno Tommaso, avverso il provvedimento 7 novembre 1966 con il quale il provveditore agli studi di Palermo ha respinto l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato negli anni scolastici 1934-35 - 1935-36 - 1937-38 e 1938-39, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

(2108)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Errata-corrige

L'art. 1 del decreto ministeriale 10 dicembre 1969 « Modalità relative all'esecuzione del controllo qualitativo all'esportazione del formaggio pecorino romano e formaggio pecorino siciliano verso gli Stati Uniti d'America e Canadà », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 26 febbraio 1970 è costituito dal solo primo comma, che termina con le parole: « ... legge 10 marzo 1969, n. 116. ».

I due commi successivi formano l'articolo 2.

(2429)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1970, il comune di Acerno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.367.531, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2328)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1970, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 425.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2329)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1970, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.940.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2330)

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1970, il comune di Chiusi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.308.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2331)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1970, il comune di Civitacastellana (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.890.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2332)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1970, il comune di Mendicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.648.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2333)

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1970, il comune di Monte di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.253.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2334)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1970, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.643.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2338)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1970, il comune di Priverno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.267.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2335)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1970, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.353.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2336)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1970, il comune di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.564.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2337)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1970, il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.447.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2339)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1970, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2340)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione delle centoventisette serie attualmente vigenti, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1966, n. 236.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1970.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2253)

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 %, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965.

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione delle cinquantadue serie attualmente vigenti, degli speciali certificati di credito 5 %, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1965, n. 144.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla quarta estrazione di sei serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1970.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2254)

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 %, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione delle ottantasei serie attualmente vigenti, degli speciali certificati di credito 5 %, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1966, n. 237.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di dieci serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1970.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2255)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 17 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,90	628,70	628,94	628,85	628,70	628,89	628,85	628,85	628,90	628,80
Dollaro canadese	586,25	586,05	586 —	586,25	585,90	586,28	586,05	586,25	586,30	586,25
Franco svizzero	146,02	145,95	145,97	146,045	145,90	146,05	146,05	146,045	146,03	146 —
Corona danese	83,90	83,88	83,94	83,92	83,80	83,90	83,94	83,92	83,91	93,90
Corona norvegese	88,06	88,05	88,08	88,05	88 —	88,07	88,09	88,05	88,08	88,07
Corona svedese	121 —	121 —	121,05	121,12	120,95	121,03	121,10	121,12	121,03	121 —
Fiorino olandese	173,21	173,27	173,32	173,375	173,25	173,15	173,42	173,375	173,16	173,20
Franco belga	12,66	12,663	12,6725	12,6705	12,66	12,66	12,675	12,6705	12,66	12,66
Franco francese	113,45	113,40	113,50	113,485	113,40	113,45	113,54	113,485	113,45	113,40
Lira sterlina	1513,10	1511,90	1512,70	1512,80	1511,50	1512,70	1512,90	1512,80	1512,70	1511,75
Marco germanico	171,28	171,57	171,64	171,68	171,40	171,47	171,635	171,68	171,48	171,59
Scellino austriaco	24,31	24,31	24,31	24,3295	24,25	24,31	24,33	24,3295	24,32	24,32
Escudo portoghese	22,09	22,08	22,10	22,10	22,15	22,08	22,09	22,10	22,07	22,07
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,02	9,0130	9 —	9,01	9,0175	9,0130	9,01	9,01

Media dei titoli del 17 marzo 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,375
Redimibile 3,50 % 1934	98,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,075
» 5 % (Ricostruzione)	93,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,575
» 5 % (Città di Trieste)	92,15
» 5 % (Beni esteri)	85,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,95
» 5,50 % » » 1968-83	87,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,05
» » » 5,50 % 1976	99,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1970

Valuta	
Dollaro USA	628,85
Dollaro canadese	586,15
Franco svizzero	146,047
Corona danese	83,93
Corona norvegese	88,07
Corona svedese	121,11
Fiorino olandese	173,397
Franco belga	12,673
Franco francese	113,512
Lira sterlina	1512,85
Marco germanico	171,657
Scellino austriaco	24,33
Escudo portoghese	22,095
Peseta spagnola	9,015

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1968 al 24 ottobre 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1328/68, n. 1376/68, n. 1417/68, n. 1454/68, n. 1489/68, n. 1543/68, n. 1581/68 e n. 1625/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-9-68 al 12-9-68	dal 13-9-68 al 3-10-68	dal 4-10-68 al 10-10-68	dall'11-10-68 al 24-10-68
10.06		Riso:				
		A. greggio o semigreggio (non pilato):				
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:				
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:				
	07	a. riso semilavorato . .	3.843,75	3.773,75	4.061,25	4.418,75
	11	b. riso lavorato a fondo	4.093,75	4.018,75	4.325,00	4.706,25
		II. altro:				
	14	a. riso semilavorato	4.289,35	4.210,60	4.531,25	4.931,25
	17	b. riso lavorato a fondo	4.598,10	4.513,75	4.857,50	5.286,25
	21	C. spezzato	zero	zero	zero	zero

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	SAMA e PTOM			
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-9-68 al 12-9-68	dal 13-9-68 al 3-10-68	dal 4-10-68 al 10-10-68	dall'11-10-68 al 24-10-68
10.06		Riso:				
		A. greggio o semigreggio (non pilato):				
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	1.481,25	1.481,25	1.481,25	1.481,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:				
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:				
	07	a. riso semilavorato	2.931,85	2.861,85	3.149,35	3.506,85
	11	b. riso lavorato a fondo	3.145,00	3.070,00	3.376,25	3.757,50
		II. altro:				
	14	a. riso semilavorato	3.311,85	3.233,10	3.553,75	3.953,75
	17	b. riso lavorato a fondo	3.575,00	3.490,60	3.834,35	4.263,10
	21	C. spezzato	zero	zero	zero	zero

Prelievi applicabili dal 25 ottobre 1968 al 30 novembre 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1667/68, n. 1727/68, n. 1774/68, n. 1817/68, n. 1855/68 e n. 1904/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 25-10-68 al 7-11-68	dall'8-11-68 al 14-11-68	dal 15-11-68 al 21-11-68	dal 22-11-68 al 28-11-68	dal 29-11-68 al 30-11-68
10.06		Riso:					
		A. greggio o semigreggio (non pilato):					
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	1.805,00	1.925,00	1.925,00	2.085,00	2.085,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	2.256,25	2.406,25	2.406,25	2.606,25	2.606,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:					
	07	a. riso semilavorato	4.418,75	4.577,50	4.765,00	5.070,60	5.358,10
	11	b. riso lavorato a fondo	4.706,25	4.875,00	5.075,00	5.400,00	5.706,25
		II. altro:					
	14	a. riso semilavorato	4.931,25	5.108,10	5.316,85	5.657,50	5.978,75
	17	b. riso lavorato a fondo	5.286,25	5.475,60	5.700,00	6.065,00	6.409,35
	21	C. spezzato	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	SAMA e PTOM dal 25-10-68 al 7-11-68	dall'8-11-68 al 14-11-68	dal 15-11-68 al 21-11-68	dal 22-11-68 al 28-11-68	dal 29-11-68 al 30-11-68
10.06		Riso:					
		A. greggio o semigreggio (non pilato):					
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone. . . .	1.430,00	1.550,00	1.550,00	1.710,00	1.710,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	1.787,50	1.937,50	1.937,50	2.137,50	2.137,50
		B. in grani interi pilati, anche lucidati, o brillati:					
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:					
	07	a. riso semilavorato	3.506,85	3.665,60	3.853,10	4.158,75	4.446,25
	11	b. riso lavorato a fondo	3.757,50	3.926,25	4.126,25	4.451,25	4.757,50
		II. altro:					
	14	a. riso semilavorato	3.953,75	4.130,60	4.339,35	4.680,00	5.001,25
	17	b. riso lavorato a fondo	4.263,10	4.452,50	4.676,85	5.041,85	5.386,25
	21	C. spezzato	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1968 al 31 dicembre 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1916/68, n. 1967/68, n. 2018/68, n. 2066/68 e n. 2133/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi				
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-12-68 al 5-12-68	dal 6-12-68 al 12-12-68	dal 13-12-68 al 19-12-68	dal 20-12-68 al 27-12-68	dal 28-12-68 al 31-12-68
10.06		Riso:					
		A. greggio o semigreggio (non pilato):					
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	2.173,10	2.173,10	2.173,10	2.173,10	2.173,10
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	2.716,25	2.716,25	2.716,25	2.716,25	2.716,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:					
	07	a. riso semilavorato	5.453,75	5.107,50	5.171.85	5.171,85	5.171,85
	11	b. riso lavorato a fondo	5.808,10	5.439,35	5.508,10	5.508,10	5.508,10
		II. altro:					
	14	a. riso semilavorato	6.085,60	5.698,75	5.771,25	5.771,25	5.771,25
	17	b. riso lavorato a fondo	6.523,75	6.109,35	6.186,85	6.186,85	6.186,85
	21	C. spezzato	zero	187,50	250,00	125,00	zero

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	SAMA e PTOM				
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-12-68 al 5-12-68	dal 6-12-68 al 12-12-68	dal 13-12-68 al 19-12-68	dal 20-12-68 al 27-12-68	dal 28-12-68 al 31-12-68
10.06		Riso:					
		A. greggio o semigreggio (non pilato):					
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	1.798,10	1.798,10	1.798,10	1.798,10	1.798,10
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	2.247,50	2.247,50	2.247,50	2.247,50	2.247,50
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:					
	07	a. riso semilavorato	4.541,85	4.195,60	4.260,00	4.260,00	4.260,00
	11	b. riso lavorato a fondo	4.859,35	4.490,60	4.559,35	4.559,35	4.559,35
		II. altro:					
	14	a. riso semilavorato	5.108,10	4.721,25	4.793,75	4.793,75	4.793,75
	17	b. riso lavorato a fondo	5.500,60	5.086,25	5.163,75	5.163,75	5.163,75
	21	C. spezzato	zero	62,50	125,00	zero	zero

(1304)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova per uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato per il Po, in Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1080, istitutiva del ruolo degli ufficiali idraulici (carriera di concetto);

Vista la legge 10 luglio 1960, n. 724, concernente la perequazione dei ruoli organici della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo degli ufficiali idraulici (carriera di concetto) vi sono 15 vacanze;

Che dieci di tali posti sono stati messi a concorso con il decreto ministeriale n. 52384 in data 5 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1970, registro n. 3, foglio n. 86 e che, in aggiunta ai restanti cinque posti, possono essere messi a concorso altri cinque posti, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo all'utilizzazione delle vacanze che si verificheranno entro il semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto di bando;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del magistrato per il Po in Parma.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) diploma di geometra;

b) diploma di perito industriale;

c) diploma di perito agrimensore;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplicativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del magistrato per il Po di Parma e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, una delle residenze messe a concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Parma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, secondo i valori vigenti, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, al n. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili e del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qua-

lifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi di quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, comprese quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive integrazioni, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vnicitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1970
Registro n. 2, foglio n. 55

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una incognita;

3) geometria elementare piana e solida, con funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

4) disegno topografico planimetrico ed altimetrico; disegno di opere d'arte elementari di carattere idraulico; compilazione degli allegati grafici e analitici di un progetto.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie nonchè sulle seguenti altre:

5) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname e murari; requisiti dei materiali da costruzione;

6) istrumenti topografici; loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici; tracciamento di campagna;

7) organizzazione del servizio di vigilanza e di guardia lungo i corsi d'acqua classificati di 2ª categoria; provvedimenti immediati da prendersi in caso di dissesti prodotti dalle piene; manufatti regolatori di un fiume e di una bonifica;

8) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

9) norme legislative e regolamentari di polizia fluviale e sulle opere idrauliche e di bonifica; leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

10) norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1958, n. 956);

11) nozioni di statistica.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto per l'assegnazione nelle sedi vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del magistrato per il Po di Parma.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età giusta l'allegato 3 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data

Firma . (7)

(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva di essere attualmente in servizio militare presso il di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva, di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di 2 anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4, decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, di attivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dei territori esteri e dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi del territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233 ,art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1 decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi di guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste solo del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 16 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa, nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 976, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa, nonchè infine gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4 a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6) nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età;

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO N. 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria, l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituto col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale copia della sentenza emessa a loro carico e attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo

comma della legge 10 marzo 1955, n. 96 gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

Gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre il documento di iscrizione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonchè una dichiarazione dell'INAIL concernente l'attribuzione del trattamento pensionistico;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente numero 2 dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove, nubili) dei caduti indicati nel precedente numero 9 nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(1971)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnica professionale alberghiera e turistica negli istituti professionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnica professionale alberghiera e turistica negli istituti professionali;

Veduto il decreto ministeriale 2 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 340, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Veduta l'unita lettera, in data 2 dicembre 1969, con la quale il dott. Colangeli Raffaele, direttore di divisione nel Ministero, chiede di essere esonerato dall'incarico di componente la commissione in parola per inderogabili esigenze di servizio;

Decreta:

Il dott. Cortese Antonio, direttore di divisione nel Ministero, viene chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, in sostituzione del dott. Colangeli Raffaele, rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Registro n. 12, *foglio n.* 314

(1990)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in fisica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 8 del mese di agosto 1969, messo in distribuzione il 16 febbraio 1970, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in fisica, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12, del 15 gennaio 1969.

(2122)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 68/6979/1 del 21 aprile 1969, integrato con decreto n. 69/3486/1 del 16 giugno 1969, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1968;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dagli enti ed uffici interessati ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, è costituita come appresso:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lamorgese dott. Italo, vice prefetto vicario;
Settembrini dott. Domenico, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio provinciale di Matera;
Petrone prof. Potito, primario medico dell'ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza;
Marcucci prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza;
La Polla dott. Arturo, medico condotto di Potenza.

Segretario:

Balestrino dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Potenza.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 27 febbraio 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(1978)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 in data 21 gennaio 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Como, alla data del 30 novembre 1968;
Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso, rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 4291 del 9 ottobre 1969;
Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Biffi Domenico	punti	70,773
2. Marzari Sergio	»	67,437
3. Santelli Virginio	»	66,374
4. Gagliardi Giorgio	»	62,653
5. Del Frate Francesco	»	61,199
6. Ballestrasse Flavio	»	60,029
7. Cavallini Giacomo	»	59,788
8. Biscotti Tommaso	»	56,390
9. Indelicato Pietro	»	54,924
10. Anastasi Francesco	»	52,598
11. Principi Geremia	»	51,323
12. Sassi Giovanni	»	50,547
13. Sassi Ulisse	»	49,368
14. Pallavini Silvano	»	48,999
15. Magnani Benito	»	43,606
16. Ceruti Danilo	»	42,253

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 26 febbraio 1970

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1004 del 26 febbraio 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 250 del 21 gennaio 1969 per cinque posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1968;
Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1. Biffi Domenico: condotta consorziale medica di Villaguardia - Montano Lucino;
2. Marzari Sergio: Costamasnaga;
3. Santelli Virginio: condotta consorziale medica di Molteno - Sirone - Garbagnate Monastero;
4. Gagliardi Giorgio: Plesio;
5. Del Frate Francesco: Monticello Brianza.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 26 febbraio 1970

(1997) *Il medico provinciale:* LUPI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 6/1947-*bis*, del 27 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259, dell'11 ottobre 1969, col quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1967;
Considerato che, a seguito della rinuncia delle aventi diritto, si sono rese vacanti alcune delle predette condotte;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione delle stesse condotte alle concorrenti che immediatamente seguono in graduatoria e che vi hanno diritto in base alle indicazioni preferenziali contenute nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la graduatoria generale delle vincitrici, approvata con proprio decreto n. 6/1947, del 27 settembre 1969;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (particolarmente gli articoli 23 e 55), e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Ferrai Silvana: Borgosatollo;
2) Ferrazzoli Catterina: Dello-Barbariga;
3) Franzoni Brigida: Prevalle.

Le condotte ostetriche di Limone sul Garda e di Treviso Bresciano vengono dichiarate nuovamente vacanti, perchè le concorrenti risultate idonee nel presente concorso vi hanno rinunciato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche affisso all'albo di questo ufficio, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Brescia, addì 4 marzo 1970

(2126) *Il medico provinciale:* RAFFO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Sarzana

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2356 in data 23 maggio 1969, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esame al posto di ostetrica condotta del comune di Sarzana;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto n. 4303 in data 8 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e di questo ufficio;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria delle candidate riconosciute idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Antognetti Maria Luisa punti 56,88 su 120
2. Sommovigo Gloria Alba » 50,37 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Sarzana.

La Spezia, addì 28 febbraio 1970

Il medico provinciale: SALVADORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 924 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esame per posto di ostetrica condotta del comune di Sarzana bandito con decreto n. 2356 in data 23 maggio 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Antognetti Maria Luisa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Sarzana.

Il sindaco di Sarzana è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, per quanto di sua competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio e del comune prefato.

La Spezia, addì 28 febbraio 1970

Il medico provinciale: SALVADORI

(1998)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 151 del 4 gennaio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Catanzaro;

Visto il proprio decreto n. 3692 del 22 aprile 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla commissione giudicatrice del concorso ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario di cui in premessa:

1. Capellupo Salvatore . . . . . punti 283 su 940
2. Scarpino Bruno . . . . . . » 256 su 700

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 14 febbraio 1970

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1231 in data 14 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a due posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Catanzaro;

Viste le domande presentate dai candidati, con l'indicazione in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno di essi ha chiesto di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ciascuno dei sottoelencati concorrenti è nominato in esperimento ufficiale sanitario delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1. Capellupo Salvatore: consorzio Petronà-Cerva-Belcastro;
2. Scarpino Bruno: consorzio Squillace-Stalettì-Vallefiorita.

Gli stessi dovranno assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, a quello della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 14 febbraio 1970

Il medico provinciale: GIUTTARI

(1977)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.